



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(PROVINCIA DI MODENA)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 28/03/2022

COPIA

**OGGETTO:** Modifica Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20:40**, in modalità telematica mediante videoconferenza, stante l'emergenza Covid-19 in essere, e in streaming live e on demand all'URL: <https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/>, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/03/2022, Prot. n. 4170, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^ convocazione.

Presiede l'adunanza il Signor **GOLDONI MICHELE**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presenti	Assenti				Presenti	Assenti
1	GOLDONI	MICHELE	X		10	GOLINELLI	MARIA	X	
2	PULLE'	FRANCESCO	X		11	BOCCHI	GIORGIO	X	
3	BAROTTI	STEFANIA	X		12	LUGLI	NICCOLO'	X	
4	MALAGOLI	ELISABETTA	X		13	BALBONI	ANDREA	X	
5	PIANESANI	PAOLO	X		14	BALBONI	VALENTINA	X	
6	GOLDONI	MANUELE	X		15	NOVI	MARGHERITA	X	
7	ZAGNI	GIORGIA	X		16	CALZOLARI	LORENZO	X	
8	ABBOTTONI	ALVISE	X		17	ORLANDINI	GIULIA	X	
9	FERRARI	PAOLA	X						

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 17

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa CLEMENTE MARGHERITA**

Sono presenti gli Assessori esterni:

			Presenti	Assenti
1	CIRELLI	GIAN PAOLO	X	
2	FONTANA	BRUNO	X	
3	CARROZZINO	ELETTRA	X	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Modifica Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Introduce l'argomento l'Assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli;

Illustra il Responsabile Tributi Intercomunale Dott.ssa Alessandra Marchi;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI

l'art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si dispone che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 91, con la quale il Comune ha istituito il predetto canone, con l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,

**VISTO** l'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha integralmente sostituito l'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinate la modalità di assoggettamento a canone delle occupazioni con cavi e condutture, modificandone significativamente il regime, eliminando, tra l'altro, il regime di rivalsa del soggetto concessionario sui soggetti utilizzatori e prevedendo anche un obbligo di dichiarazione;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 48, comma 8, del regolamento comunale è stato formulato considerando quanto previsto dal comma 831 originario, sicché si rende necessaria una sua integrale sostituzione per tener conto delle modifiche recate dalla legge n. 178 del 2020;

**VISTO** l'art. 5, comma 14- quinquies, del decreto legge, 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, comma 1, legge, 17 dicembre 2021, n. 215, il quale dispone che l'art. 1, comma 831, legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

**VISTO** l'art. 40, comma 5-ter, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che introduce all'art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 831-bis, il quale dispone: Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**VISTA** la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell'aria riduzione del consumo del suolo;

il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art.14 comma 7, come modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 73, prevede che *“nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,*

*a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.”.*

**CONSIDERATO CHE** sono pervenute al Comune diverse comunicazioni per la realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti spazi pubblici, per i quali si pone il problema del canone di occupazione del suolo pubblico;

- occorre contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessaria autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed alla conseguente applicazione del canone unico di cui alla legge n. 169 del 2019;

- l'art. 1, comma 821, lett. f), legge n. 160 del 2019, dispone che il Comune con proprio regolamento può disporre riduzione ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle catalogate dalla normativa.

- che si ritiene opportuno prevedere un'esenzione per le occupazioni di suolo pubblico relative alla realizzazione di cappotti termici aggettanti su aree demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile; precisando che le occupazioni in questione non potranno in alcun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime pertanto rimarrà di proprietà pubblica;

**RITENUTO** necessario adeguare il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al nuovo contesto normativo, inserendo :

1 ) dopo la lettera k), del comma 1, dell'art. 22 – “Esenzioni” - è aggiunta la seguente lettera: «l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale apposti sui veicoli utilizzati come car-sharing, ivi incluse le immagini o scritte che promuovono l'uso di veicoli elettrici, la mobilità sostenibile e la difesa dell'ambiente».

2) il comma 8, dell'art. 48 – “Modalità di applicazione del canone” è così sostituito: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno

precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 82 del 2005.»

3) all'articolo 48 – “Modalità di applicazione del canone” – sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10, per tener conto delle disposizioni di interpretazione dettate dal citato art. 5, comma 14- quinquies, del decreto legge, 21 ottobre 2021, n. 146, ed il comma 11, per tener conto del nuovo art. 1, comma 831-bis, legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- comma 9: *«Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita»;*
- comma 10: *«Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;*
- comma 11: *«Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 8 del presente regolamento sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del comune. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».*

**RITENUTO** necessario, inoltre, adeguare il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone, alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione e alla luce delle nuove necessità, disponendo le seguenti modifiche:

- all'articolo 51 –“Esenzioni”:
  - è soppresso il comma 1, lett. e) (“esenzione di aree cimiteriali”), in quanto l'identica esenzione è prevista anche alla lett. q);
- al comma 1, è infine inserita la seguente lett. w): *“le occupazioni permanenti del sottosuolo necessarie all'allacciamento ai servizi in rete”*; si tratta di occupazioni di sottosuolo realizzate dal punto di fornitura al cliente finale alla rete principale collocato nel sottosuolo, necessaria all'allaccio ai servizi di rete, quali gas, acqua, energia elettrica, ed altro. Si tratta di occupazioni realizzate dall'utente finale e che in ragione della natura dell'occupazione, oltre che della sua obbligatorietà, si ritiene di non assoggettare permanentemente a canone.
- è infine inserita la seguente lett. x) *“le occupazioni permanenti dovute al maggior spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazioni di cappotti termici su*

*edifici che insistono sul suolo pubblico».*

- All'art. 53 – “Versamento del canone per le occupazioni temporanee”, al comma 2 è infine aggiunto il seguente periodo: «*In ogni caso, la prima rata deve essere corrisposta al rilascio dell'autorizzazione*». La modifica si rende necessaria per coordinare meglio il testo regolamentare, visto che al comma 1 si prevede l'obbligo di pagamento al momento del rilascio dell'autorizzazione. Con la modifica proposta, anche in caso di importi superiori ad € 500,00, una parte del canone dovuto deve essere pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- Comma 3 viene abrogato per coordinare la lettura dei primi due commi;

**VISTO l'art. 66 “Agevolazioni”** che al comma 1 prevede la riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli, che vendono direttamente i loro prodotti e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, e ritenuto di aumentare tale percentuale di riduzione al 75 per cento per garantire invarianza di gettito;

**VISTO l'art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a mente del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

**VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

**VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022.**

**CONSIDERATO** che non occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, in quanto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive il suddetto pare solo per i regolamenti di applicazione dei tributi locali, mentre l'entrata disciplina dal Regolamento oggetto della presente deliberazione ha natura patrimoniale e non tributaria.

**VISTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24/03/2022 dalla Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico.

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del dott.ssa Alessandra Marchi, Titolare di posizione Organizzativa del Servizio Tributi, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione

**ACQUISITI** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo.

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione e le dichiarazioni di voto favorevole dei capigruppo consiliari Andrea Balboni (Insieme per San Felice) e Francesco Pullè (NoiSanfeliciani);

**CON** la seguente votazione palese, espressa per appello nominale: consiglieri presenti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari e astenuti nessuno ,

## **D E L I B E R A**

- 1. DI APPROVARE** le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale:

dopo la lettera k), del comma 1, **dell'art. 22** – “Esenzioni” - è infine aggiunta la seguente lettera: «l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale apposti sui veicoli utilizzati come car-sharing, ivi incluse le immagini o scritte che promuovono l'uso di veicoli elettrici, la mobilità sostenibile e la difesa dell'ambiente».

il comma **8, dell'art. 48** – “Modalità di applicazione del canone” è così sostituito: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione

del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 82 del 2005.»

All'articolo 48 – “Modalità di applicazione del canone” – sono infine aggiunti i seguenti commi da 9 a 11:

- comma 9: *«Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita»;*
- comma 10: *«Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;*
- comma 11: *«Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 8 del presente regolamento sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del comune. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».*

**All'articolo 51 – “Esenzioni”:**

- è soppresso il comma 1, lett. e) (“esenzione di aree cimiteriali”);  
al comma 1, è infine inserita la seguente lett. w): *“le occupazioni permanenti del sottosuolo necessarie all'allacciamento ai servizi in rete”.*
- inserita la lettera x) *le occupazioni permanenti dovute al maggior spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazioni di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico»*

**All'art. 53 – “Versamento del canone per le occupazioni temporanee”,** al comma 2 è infine aggiunto il seguente periodo: *«In ogni caso, la prima rata deve essere corrisposta al rilascio dell'autorizzazione».*



### Comma 3 – abrogato

il comma 1, **dell'art. 66** – “Agevolazioni” è così sostituito : Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 75% per cento.

1. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2022.
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale aggiornato con le modifiche è allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integrale nella registrazione video-audio della seduta consiliare accessibile sul sito istituzionale dell'Ente all'URL: <https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/>

**SERVIZIO DI COMPETENZA****TRIBUTI INTERCOMUNALE****OGGETTO****Modifica Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale****PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000****IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**In ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Data 16-03-2022

**IL RESPONSABILE TRIBUTI  
INTERCOMUNALE  
f.to Alessandra Marchi****IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA**In ordine alla regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Data 16-03-2022

**IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E  
GESTIONE RISORSE  
f.to Roberta Padovani**

Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
f.to Goldoni Michele

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Clemente Margherita

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione Risorse, Cultura e Sport, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **01/04/2022** come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 01/04/2022

Il Responsabile  
del Settore Affari Generali e  
Gestione Risorse, Cultura e Sport  
f.to Rag. Padovani Roberta

---

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

San Felice sul Panaro, li 01/04/2022

Il Responsabile  
del Settore Affari Generali e  
Gestione Risorse, Cultura e Sport  
f.to Rag. Padovani Roberta

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Felice sul Panaro li 01/04/2022

Il Responsabile  
del Settore Affari Generali e  
Gestione Risorse, Cultura e Sport  
f.to Rag. Padovani Roberta